



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 29-03-2018

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 17-05-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa : rifiuti).Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	FERRACUTI MARCO	P
MONTESI MASSIMO	P	SPARVOLI PAOLO	P
POTENTINI ROBERTO	P	BALDINI MASSIMO	P
VALERIANI PIETRO	P	BOLDRINI FRANCESCA	P
MOSCIATTI FILIPPO	P	MONTEMEZZO EGIDIO	P
DE LEO PIETRO	P	MORI LEONARDO	P
MEDICI MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEDICI MARIA LAURA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SORCI SARA
FERRACUTI MARCO
MORI LEONARDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
 - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
 - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
 - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le *"Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"* pubblicate nel 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato *"dall'Autorità competente"*;
- il generico riferimento all' *"Autorità competente"* si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e acquisito agli atti come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i costi comunali;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Matelica, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 301,90, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a determina un fabbisogno standard finale pari a 4.365;

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard nella misura del 9,93% , ma che tale scostamento va considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013 e che molti dei fattori considerati nella stima sono nel frattempo cambiati in quanto sono state variate le modalità operative di gestione del servizio e più precisamente: percentuale di differenziazione e distanza dagli impianti;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.560.000. che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1) di approvare il piano finanziario **del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO:

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore – Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini
Matelica li 23/03/2018

VISTO:

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' CIL CONSIGLIOONTABILE** ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

con attestazione di copertura finanziaria

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente
ovvero (alternativo)

La presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di mero indirizzo.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI
Matelica, li 23/03/2018

VISTO:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI
Matelica, li 23/03/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

Illustra il punto il Sindaco. Innanzitutto propone al Consiglio di fare una discussione unica sui punti 6, 7, 8 e 9, dato che l'unica aliquota su cui si può decidere è la TARI, mentre le altre sono bloccate per legge.

Il Consigliere Montemezzo si dichiara non favorevole alla proposta del Sindaco.

Il Sindaco prende atto della poca collaborazione già espressa dal Consigliere Montemezzo. Il Sindaco chiede silenzio mentre lui parla, perché è un segno di educazione. Per quanto riguarda la componente della TARI, il Sindaco ricorda che a fine anno 2017 è stata fatta una variazione di bilancio per aumentare di circa 30.000,00 € i costi riguardanti la gestione dei rifiuti, in quanto il sisma ha portato a Matelica più persone rispetto alla normale popolazione residente. La TARI non si pagava e i rimborsi dello Stato venivano fatti sull'assestato del 2016 ante ottobre, per cui alla fine dell'anno si sono messi più soldi per la quota alla Consmari. La TARI è una tassa che copre soltanto la gestione dei rifiuti. Si è deciso di non toccare le tariffe e di lasciare invariato il gettito di entrata consci che entro la fine dell'anno, visti i buoni risultati della raccolta differenziata, si possa fare un buon risultato. Precisa che c'è un problema di personale (sono rimaste soltanto due persone) soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento, quindi ciò ci ha costretto ad aumentare il costo per lo spazzamento facendo una convenzione con una cooperativa.

Esce Montesi: presenti n. 16

Il Presidente cede la parola al Consigliere Montemezzo, affermando che il Sindaco prima si lamentava che l'opposizione non funziona e ora invece viene rimproverata di fare il proprio dovere. Per quanto riguarda la pagina 3.1, dove si parla pulizia con cadenza mensile nelle frazioni e nelle campagne, al Consigliere non risulta che venga rispettato quello che è scritto. A pagina 3.2.2 si cita una percentuale di differenziata del 70%, mentre negli altri anni era molto più alta. Nello stesso punto sono citati i chilogrammi ma la somma non porta e non si capisce se è in aumento o meno. Al punto 2.4 quando si parla di piattaforma pneumatici e batterie andrebbe precisato meglio perché può lasciare dubbi di interpretazione. Alla fine del capitolo si citano i corrispettivi di isola ecologica, € 3.500,00 annui, e se si aggiungono i ricavi di quelli dati in servizio ferrosi pari a € 1.000,00 non raggiungono i € 10.000,00 messi in bilancio tra le entrate, quindi il Consigliere chiede di capire la differenza. Si cita inoltre la spesa di € 1.500,00 per lo smaltimento delle demolizioni edilizie e quella di vernici per € 2.000,00, il Consigliere chiede se sono costi che il Comune sostiene per lo smaltimento e in quale capitolo sono contabilizzati. Nella relazione del piano finanziario è stimata una spesa di € 1.560.000,00 mentre nel programma rifiuti ci sono spese per € 1.246.000,00, pertanto il Consigliere Montemezzo chiede a che cosa è dovuta la differenza. Gli ammortamenti in bilancio sono € 22.728,00 mentre nel piano sono 157.902 €, chiede se la differenza è dovuta agli impianti Consmari. Lo scostamento maggiore rispetto all'anno precedente è nel CSL con aumento di € 65.000,00 e chiede a che cosa è dovuto e in quale capitolo è contabilizzato. Alla fine ci sono € 54.000,00 di più di spese rispetto all'anno precedente che vorrebbe capire. Domanda poi se nel piano finanziario si tiene conto solo delle spese e se non vanno detratti i ricavi. Chiede infine se

esistono eventuali interessi passivi per il ritardato pagamento al Consmari, e in caso affermativo dove sono contabilizzati; in quale capitolo è previsto il costo della cooperativa e se ci sono dei terremotati che sono trasferiti a Matelica che non pagano.

Entra Montesi: presenti n. 17

Il Consigliere Mori prende la parola e in merito alla TARI dice che a lui non risulta che sia stato fatto nulla di concreto per aumentare la differenziazione, per diminuire la produzione di rifiuto indifferenziato e di conseguenza per cercare di diminuire le tariffe ai cittadini. Non risulta inoltre al Consigliere che l'Amministrazione abbia condotto qualche battaglia all'interno della Consmari per ottenere i risultati di cui sopra. Sottolinea che si sta trattando della maggiore voce di costo del Comune di Matelica.

Il Consigliere Sparvoli interviene dicendo che il Sindaco non può fare apprezzamenti su un Consigliere Comunale che cerca di rappresentare al meglio i cittadini. Vorrebbe sapere poi la percentuale della differenziata.

Il Sindaco precisa che da anni Matelica era intorno al 78-76%, con il sisma c'è stato un calo, si è toccato il 72 e forse anche il 70% lo scorso anno. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 i dati sono stati falsati dalla situazione che tutti conoscono, ma il Sindaco dice che tutti si devono impegnare perché si tratta di una questione non soltanto di civiltà, ma anche economica. Afferma inoltre che qualche terremotato non pagava, anche perché c'è stata una difficoltà con i Comuni di residenza. È stato fatto un lavoro importante a fine anno di mettere tutto in regola: una persona dell'ufficio sisma è stata messa a lavorare all'ufficio tributi per occuparsi soltanto di questo per mettere tutti in regola. Per le altre domande il Sindaco dice che basta fare accesso agli atti, che sono pubblici.

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Sparvoli, che ritiene doveroso da parte della maggioranza, se è preparata come sostiene, rispondere ai Consiglieri Comunali. Dice di non aver visto mai che un'Amministrazione interrogata su punti specifici all'ordine del giorno non risponda. Risponde inoltre invece che dopo 10 giorni, dopo quaranta o affatto e poi si lamenta se si ricorre ad altre istituzioni per ottenere delle risposte. Il Consigliere Sparvoli chiede di rispondere alle domande che i Consiglieri pongono. Suggerisce infine di fare degli incontri con i cittadini per sensibilizzarli e far capire la validità ambientale della raccolta differenziata. Preannuncia il voto contrario del gruppo.

Il Consigliere Casoni dichiara la sua astensione. Precisa di aver inoltrato via PEC una richiesta per approfondire alcuni elementi dichiarati nell'istanza, ma non avendo ricevuto risposta dopo alcuni giorni ha inviato un sollecito. Successivamente ha inoltrato un'email al Segretario Comunale e al dottor Piras, il quale ha sollecitato nuovamente affinché fossero forniti i

documenti richiesti. Purtroppo però questi non sono stati dati e quindi si trova costretto ad astenersi per non aver potuto approfondire dei dati che riteneva importanti.

L'Assessore Montesi crede che i Consiglieri di Montemezzo siano poco utili e poco propositivi ai lavori di un Consiglio Comunale. Le tariffe Consmari sono stabile dal Consmari, ente pubblico che è un'eccellenza italiana. Piuttosto che fare una discussione positiva che cerchi di risolvere i problemi, si pone l'obiettivo sul piccolo caso specifico per cercare di mettere in difficoltà su una questione. Preannuncia quindi il voto favorevole.

Il Consigliere Mori dice che se si passa dall'82% di raccolta differenziata al 70%, l'Amministrazione si dovrebbe cercare di sensibilizzare i cittadini per aumentare la differenziata, in modo che essi possano pagare di meno. Mori dice che secondo il Movimento 5 Stelle il Consmari è un carrozzone, è una società che nomina il Presidente, 56 Comuni nominano politicamente la persona che li rappresenta. Annuncia il voto contrario perché ritiene che l'Amministrazione non si sia mossa per cercare anche in maniera indiretta di abbassare le tariffe ai cittadini.

Presenti e votanti: 17

Con 10 voti favorevoli, 5 contrari (Sparvoli, Baldini, Montemezzo, Boldrini e Mori) e 2 astenuti (Casoni e De Leo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il presente atto come sopra riportato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre, vista l'urgenza

Con 10 voti favorevoli, 5 contrari (Sparvoli, Baldini, Montemezzo, Boldrini e Mori) e 2 astenuti (Casoni e De Leo), espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to MEDICI MARIA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 970.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 02-06-18

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**